

rilevato che può pertanto legittimamente procedersi separatamente a carico dell'imputato , rispetto alle posizioni di , coimputato/i (e/o per l'imputazione di cui all'art. a carico di , rispetto a quella di cui all'art. contestata a).

(ovvero: *Ritenuto che la separazione risulta utile alla speditezza del processo in quanto* ;

rilevato che vi è l'accordo delle parti sull'utilità della separazione medesima).

Ritenuto che la riunione non appare assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti e che pertanto può procedersi alla separazione dei processi, posto che

Visti gli artt. 18, 19 c.p.p.

P.Q.M.

Ordina la separazione del processo a carico di per il reato di cui agli artt. (e/o per l'imputazione di cui all'art. a carico di , rispetto a quella di cui all'art. contestata a), con formazione di autonomo fascicolo processuale nel quale andranno inseriti in copia gli atti del presente processo ed in particolare

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

....., li

L'ausiliario

Il Presidente

RIFERIMENTI NORMATIVI

artt. 17-19, 33 *quater*, 419, 533 e 544 c.p.p.; artt. 2, 130 disp. att. c.p.p.; d.lg. 28.8.2000, n. 274, art. 9.

COMMENTO

SOMMARIO: 1. Riunione dei procedimenti – 2. Separazione dei procedimenti – 3. Provvedimenti sulla riunione e separazione.

1. Riunione dei procedimenti

La riunione è lo strumento processuale che consente il simultaneo accertamento di una pluralità di imputazioni; perché possa disporsi la riunione occorre *a)* che tutti i processi pendano avanti il medesimo giudice, *b)* che la fase processuale sia la stessa e *c)* che la riunione non pregiudichi la rapida definizione.

La riunione può essere disposta nel corso di tutto il processo, dal momento della richiesta di rinvio a giudizio fino al giudizio di cassazione. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero non è tenuto a riunire i procedimenti e l'unica norma che disciplina la scelta tra unità e pluralità di

CAPITOLO VI

Natura e caratteristiche della prova penale

di MARCO MARIA MONACO

Knowledge is proud that he has learned so much;

Wisdom is humble that he knows no more

W. Cowper, *The Task*, Winter Walk at Noon

SOMMARIO: 1. Premessa metodologica. Natura e concetto di prova. 2. La prova storica. 3. La prova critica. 4. La prova diretta e indiretta. 5. La prova contraria.

1. Premessa metodologica. Natura e concetto di prova ♦ L'analisi, anche sintetica, del significato da attribuire al termine prova ed una classificazione dei diversi profili che la stessa assume nel sistema, non può prescindere da alcuni concetti di carattere generale. Il termine prova¹, infatti, può e deve essere analizzato in relazione al contesto nel quale è inserito, in relazione al metodo utilizzato ed al valore riconosciuto al risultato raggiunto.

Il modello utilizzato, *rectius* la scelta del modello da utilizzare, però, presuppone una opzione sociopolitica che costituisce lo sfondo dal quale prendere le mosse e che di fatto caratterizza o quanto meno orienta la natura e la struttura della prova, indica il valore etico del risultato.

Ecco perché è necessario partire dal processo, dal modello di processo utilizzato e, quindi, dalle scelte politiche sulle quali il sistema processuale si fonda ed in funzione delle quali è perseguito il risultato².

I modelli che si sono succeduti dall'antichità classica ad oggi sono essenzialmente riferibili ai due sistemi processuali indicati come *adversary*, termine impropriamente tradotto in "accusatorio", ed inquisitorio³.

Il primo, nato nell'antichità classica ed ora tipico dei sistemi anglosassoni o, meglio, angloamericani⁴, è espressione di una cultura democratico liberale in

¹ Termine come vedremo "polivalente", così FERRUA, *Il giudizio penale: fatto e valore giuridico*, in *La prova nel dibattimento penale*, 3^a ed., Torino, 2007 o "polisemico", così MANNARINO, *La prova nel processo*, Padova, 2007, 92.

² Per una approfondita analisi dei sistemi processuali e del rapporto tra processo e prova FERRAJOLI, *Diritto e ragione*, Roma-Bari, 2000.

³ Per quello che in questa sede interessa

credo si possa tralasciare l'analisi dei sistemi, a vario titolo, cc.dd. misti. Tali sistemi, infatti, sono per lo più rappresentati da processi sostanzialmente inquisitori nel quale sono state introdotte delle garanzie di tipo formale che poco o nulla hanno inciso quanto alla cultura processuale di fondo e, quindi, alla natura della prova.

⁴ ROBERTS-ZUCKERMAN, *Criminale Evidence*, Oxford, 2004, 42.